

## Foglio Informativo

### PRESTITO FEI EGF MLT 70% - Tasso Variabile

**CON GARANZIA DEL FONDO PAN EUROPEO DI GARANZIA ("EGF") IMPLEMENTATO DAL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI ("FEI") CON IL SOSTEGNO FINANZIARIO DEGLI STATI MEMBRI CHE CONTRIBUISCONO ALL'EGF.**

### Requisiti.

Il Cliente deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza acceso presso Banca Valsabbina SCpA oppure altra Banca.

Il Cliente deve essere una PMI con sede nell'Unione Europea in possesso dei requisiti imposti dalla normativa europea per la concessione della garanzia FEI-EGF meglio specificati nelle caratteristiche di prodotto del presente foglio informativo.

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

### OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: \_\_\_\_\_

Sede: \_\_\_\_\_

Telefono e e-mail: \_\_\_\_\_

Iscrizione ad albi o elenchi: \_\_\_\_\_

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

### CHE COS'E' IL PRESTITO

#### Caratteristiche:

Il prestito FEI EGF è un finanziamento a medio-lungo termine (superiore ai 18 mesi) assistito da garanzia (pari al 70% dell'importo finanziato) rilasciata dal Fondo Pan Europeo di Garanzia ("EGF", istituito dalla Banca Europea per gli Investimenti-BEI e dal Fondo Europeo per gli Investimenti-FEI) ed è destinato al sostegno delle Piccole Medie Imprese ("PMI") con sede nell'Unione Europea e colpite dall'impatto economico della pandemia COVID-19, garantendo liquidità a breve termine per resistere alla crisi e continuare la loro crescita e sviluppo nel medio e lungo termine.

Le PMI sono definite come imprese che occupano a livello di gruppo meno di 250 addetti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro<sup>1</sup>.

Le finalità a cui è destinato il finanziamento devono essere concordate con la Banca e possono essere:

- Investimenti in beni materiali e/o immateriali<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Il calcolo delle soglie di attivo, fatturato e il calcolo del numero di dipendenti è da effettuarsi secondo quanto indicato nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (e relativi allegati) relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

<sup>2</sup> L'impresa non deve avere ricevuto per lo stesso investimento altri aiuti di stato ai sensi di qualsiasi normativa/regolamento tempo per tempo vigenti.

- Capitale circolante/liquidità;
- Combinazione di investimenti materiali, immateriali e capitale circolante;
- Trasferimento o acquisizione di ramo/i d'azienda;
- Rifinanziamento/consolidamento di obbligazioni esistenti;

Il Cliente rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

Sulla quota di finanziamento non oggetto della garanzia EGF, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata del prestito, possono essere richieste garanzie reali o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

La presenza della garanzia EGF determina un beneficio economico riconosciuto al Cliente per effetto del ridotto margine di rischio dell'operazione. Tale beneficio è rappresentato dalla riduzione dello spread applicabile rispetto agli standard di istituto.

Per poter beneficiare della garanzia, il termine per le erogazioni è fissato entro il **31/12/2022**.

## **CRITERI DI AMMISSIBILITÀ EGF**

Per poter beneficiare della garanzia EGF, i finanziamenti richiesti (di seguito "Operazioni") devono rispettare alcuni criteri di idoneità (di seguito "Criteri di ammissibilità"), suddivisi in quattro categorie:

1. "**Criteri di ammissibilità dei Beneficiari**", relativi alle caratteristiche dei Clienti beneficiari dei finanziamenti (di seguito "Beneficiari");
2. "**Criteri di ammissibilità per le Operazioni**", relativi alle caratteristiche delle Operazioni;
3. "**Criteri di ammissibilità Addizionali**" richiesti dal Temporary Framework<sup>3</sup>;
  - i. Criteri di ammissibilità Addizionali sotto EGF 3.1;
  - ii. Criteri di ammissibilità Addizionali sotto EGF 3.2.

## **1. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI BENEFICIARI**

Le PMI, in qualità di Beneficiari, dovranno rispettare **ciascuno** dei "Criteri di ammissibilità dei Beneficiari" di seguito riportati:

1. il Beneficiario non deve focalizzare la propria attività in settori economici con restrizioni come identificati di volta in volta dal Fondo Europeo per gli Investimenti e dalla Banca Europea per gli Investimenti, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i settori relativi a:
  - 1) produzione o attività che comportano forme nocive di lavoro o di sfruttamento del lavoro forzato<sup>4</sup>/lavoro minorile nocivo<sup>5</sup>;
  - 2) produzione o commercio di qualsiasi prodotto o attività considerati illegali ai sensi di leggi o regolamenti del paese ospitante o di convenzioni e accordi internazionali;
  - 3) qualsiasi attività relativa alla pornografia o alla prostituzione;
  - 4) produzione o commercio di prodotti della fauna selvatica disciplinati dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione o della flora selvatica (CITES);
  - 5) produzione, uso o commercio di materiali pericolosi quali materiali radioattivi (ad eccezione degli isotopi medici e dei materiali per la diagnostica e il trattamento sanitario), fibre illimitate di amianto e prodotti contenenti PCB;

<sup>3</sup> Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 91 I/01).

<sup>4</sup> Per lavoro forzato si intende tutto il lavoro o servizio, non prestato volontariamente, che viene estorto da un individuo con la forza o sotto minaccia di pena.

<sup>5</sup> Per lavoro minorile nocivo si intende l'impiego di minori economicamente sfruttati o l'impiego che mette in pericolo l'istruzione del minore o interferisce con essa, o è dannoso per la salute del minore o per il suo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale. Inoltre, è considerato nocivo qualsiasi lavoro effettuato da una persona che non abbia ancora raggiunto l'età di 15 anni, a meno che la legislazione locale non specifichi la frequenza scolastica obbligatoria o l'età minima per lavorare in termini più elevati rispetto a tale limite; in tali casi, l'età più elevata indicata dalla legislazione sarà applicata per definire il lavoro minorile nocivo.

- 6) commercio transfrontaliero di rifiuti e prodotti di scarto, a meno che non siano conformi alla convenzione di Basilea e ai regolamenti nazionali e comunitari di base ed attività che utilizzino i rifiuti come combustibile nel teleriscaldamento;
  - 7) metodi di pesca non sostenibili;
  - 8) produzione o commercio di prodotti farmaceutici, antiparassitari/erbicidi, prodotti chimici, sostanze che riducono lo strato di ozono<sup>6</sup> e altre sostanze pericolose soggette a divieti internazionali;
  - 9) distruzione di habitat critici<sup>7</sup>;
  - 10) produzione e distribuzione di media razzisti, antidemocratici e/o neonazisti;
  - 11) sfruttamento del tabacco, se costituisce una parte sostanziale delle attività economiche primarie finanziate dal progetto<sup>8</sup>;
  - 12) utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali, compresa la riproduzione di tali animali, a meno che le attività non siano conformi alla direttiva 2010/63/UE, modificata dal regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
  - 13) munizioni e armi, attrezzature militari/di polizia, infrastrutture o penitenziari, carceri<sup>9</sup>;
  - 14) gioco d'azzardo, casinò e imprese equivalenti o alberghi che ospitano tali strutture;
  - 15) concessioni commerciali relative alla foresta naturale tropicale e al disboscamento; conversione della foresta naturale in piantagione;
  - 16) acquisto di attrezzature per il disboscamento destinate all'uso nelle foreste tropicali o nelle foreste ad alto valore naturale in tutte le regioni e attività che portano a un taglio netto e/o al degrado delle foreste naturali tropicali o delle foreste ad alto valore naturale;
  - 17) nuove piantagioni di olio di palma;
  - 18) qualsiasi attività commerciale che abbia carattere o contenuto politico o religioso;
2. il Beneficiario deve essere stabilito ed essere operativo in un paese che aderisce al Programma EGF<sup>10</sup> promosso dal Fondo Europeo degli Investimenti;
  3. il Beneficiario non deve avere sede in una c.d. Giurisdizione Non Conforme<sup>11</sup>;
  4. il Beneficiario non deve essere coinvolto in c.d. Attività Illegali<sup>12</sup> (*criterio da rispettare nel continuo*);
  5. il Beneficiario non deve essere una c.d. Persona Sanzionata<sup>13</sup> o essere soggetto alle c.d. Misure Restrittive<sup>14</sup> (*criterio da rispettare nel continuo*);
  6. Il Beneficiario NON deve essere in una delle seguenti situazioni di esclusione ("*Exclusion Situation*"):
    - i. essere in stato di fallimento, di insolvenza o di liquidazione, di amministrazione controllata da parte di un liquidatore o di un tribunale, di concordato preventivo, di sospensione delle attività commerciali o di accordo di standstill (o equivalente) firmato con i creditori e convalidato dal tribunale competente quando richiesto dalla legge applicabile, o in qualsiasi situazione analoga derivante da una procedura simile prevista dalla legislazione o dai regolamenti nazionali;
    - ii. negli ultimi cinque (5) anni, essere stato oggetto di una sentenza definitiva o di una

<sup>6</sup> Sostanze che riducono lo strato di ozono: composti chimici che reagiscono con l'ozono stratosferico e lo eliminano, provocando "buchi nello strato di ozono". Il Protocollo di Montreal elenca gli OD e le relative date di riduzione e di eliminazione graduale.

<sup>7</sup> L'habitat critico è un sottoinsieme di habitat naturali e modificati che merita particolare attenzione. L'habitat critico comprende aree ad alto valore di biodiversità, che soddisfano i criteri dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura ("IUCN"), compreso l'habitat necessario per la sopravvivenza di specie in pericolo critico o in via di estinzione, come definito dalla Lista Rossa delle Specie Minacciate dell'IUCN o come definito in qualsiasi legislazione nazionale; aree che hanno un'importanza speciale per specie endemiche o a portata limitata; siti che sono critici per la sopravvivenza delle specie migratorie; aree che sostengono concentrazioni o numeri globalmente significativi di individui di specie congregatrici; aree con assemblaggi unici di specie o che sono associate a processi evolutivi chiave o forniscono servizi ecosistemici chiave; aree con biodiversità di significativa importanza sociale, economica o culturale per le comunità locali. La foresta primaria o le foreste ad alto valore di conservazione sono considerate habitat critici...

<sup>8</sup> Un parametro di riferimento sostanziale è pari al 5-10% del bilancio o del volume finanziato o delle entrate derivanti da vendita del promotore.

<sup>9</sup> Tali attività sono completamente escluse dal sostegno della BEI in tutti i paesi diversi dagli Stati membri dell'UE. Nell'UE, le attività escluse relative alla difesa, all'ordine pubblico e alla sicurezza sono limitate alla produzione (o alla costruzione) di armi, munizioni, esplosivi, attrezzature o infrastrutture specificamente progettate per uso militare, alla distribuzione (o alla trasformazione) e al commercio di armi, munizioni, esplosivi, e attrezzature o infrastrutture che limitano i diritti e la libertà individuali delle persone (ad es. carceri, centri di detenzione di qualsiasi tipo) o violano i diritti umani.

<sup>10</sup> Elenco accessibile al seguente link [https://www.eif.org/what\\_we\\_do/egf/calls/egf-annex-x-member-states.pdf](https://www.eif.org/what_we_do/egf/calls/egf-annex-x-member-states.pdf) come di volta in volta modificato/integrato.

<sup>11</sup> Indica una giurisdizione: (a) inclusa nell'elenco di cui all'Allegato I delle conclusioni del Consiglio Europeo in relazione alla lista UE (aggiornata) delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, e/o (b) inclusa nell'elenco OCSE / G20 delle giurisdizioni che non hanno attuato in modo soddisfacente gli standard di trasparenza fiscale; (c) inclusa nell'elenco di cui all'Allegato del regolamento delegato della Commissione (UE) 2016/1675 del 14 Luglio 2016, che sostituisce la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio identificando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche, e/o (d) classificata come "parzialmente conforme", "provvisoriamente o parzialmente conforme" o "non conforme" da parte dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e dal Forum Globale sulla Trasparenza e sullo Scambio di Informazioni a Fini Fiscali e/o (e) inclusa nella dichiarazione denominata "High risk Jurisdictions subject to a Call for Action" del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale e/o (f) incluse nella dichiarazione del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale denominata "Jurisdictions under Increased Monitoring".

<sup>12</sup> Indicano le seguenti attività illecite: frode, corruzione, coercizione, collusione, ostruzione, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, reati fiscali, ciascuno come definito nelle direttive anticiclaggio, ed altre attività illegali che sono contrarie agli interessi della BEI, del FEI o dell'UE come definito nell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva PIF (Direttiva (UE) 2017/1371).

<sup>13</sup> Indica qualsiasi persona, entità, individuo o gruppo di individui che è un target designato o è comunque soggetto a Misure Restrittive (vedi nota seguente).

<sup>14</sup> Indicano ogni misura restrittiva dell'UE e/o eventuali sanzioni economiche o finanziarie adottate di volta in volta dalle Nazioni Unite, dal governo degli Stati Uniti o da loro delegati.

- decisione amministrativa definitiva per aver violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle imposte o dei contributi sociali in conformità con la legge applicabile e laddove tali obblighi rimangano non pagati a meno che non sia stato stabilito un accordo vincolante per il loro pagamento;
- iii. negli ultimi cinque (5) anni, i essere stato condannato (il Beneficiario stesso o una delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo su di essa) con sentenza definitiva o con decisione amministrativa definitiva per un grave errore professionale, quando tale comportamento denota dolo o colpa grave per uno dei seguenti motivi:
- ha travisato in modo fraudolento o negligente le informazioni necessarie per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione o dell'adempimento dei criteri di selezione o nell'esecuzione di un contratto o di un accordo;
  - ha stipulato accordi con altri soggetti per distorcere la concorrenza;
  - ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice durante la pertinente Procedura di Aggiudicazione<sup>15</sup>;
  - ha tentato di ottenere informazioni riservate che possano conferirle vantaggi indebiti nella pertinente Procedura di Aggiudicazione;
- iv. negli ultimi cinque (5) anni, essere stato oggetto (il Beneficiario stesso o le persone che hanno poteri di rappresentanza, decisione o controllo su di esso) di una sentenza definitiva per:
- a) frode;
  - b) corruzione;
  - c) partecipazione a un'organizzazione criminale;
  - d) riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo;
  - e) reati di terrorismo o reati legati ad attività terroristiche, o di incitamento, aiuto, complicità o tentativo di commettere tali reati;
  - f) lavoro minorile e altre forme di traffico di esseri umani;
- v. essere nell'elenco pubblicato degli operatori economici esclusi o soggetti a sanzioni finanziarie, o in alcun caso contenuto nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione (la banca dati EDES disponibile sul sito ufficiale dell'UE) istituito e gestito dalla Commissione Europea.
7. Qualora il Beneficiario sia stabilito in un paese appartenente alla lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali non deve aver beneficiato di misure fiscali preferenziali (considerate dannose ai sensi dell'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali);
8. Il Beneficiario non deve essere inadempiente, da più di venti (20) giorni, o in stato di default rispetto a qualsiasi operazione concessa dalla Banca o da altro Istituto;
9. Il Beneficiario deve essere una PMI ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/2003.

## **2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LE OPERAZIONI**

Le Operazioni dovranno soddisfare **ciascuno** dei "Criteri di ammissibilità per le Operazioni" di seguito riportati:

1. l'operazione deve essere conforme al regime EGF di aiuti di Stato, in analogia con la sezione 3.1 del Temporary Framework o la sezione 3.2 del Temporary Framework (criterio da rispettare nel continuo);
2. l'Operazione deve essere resa disponibile in un Paese che aderisce al Programma EGF. Ciò significa che:
  - a) se lo scopo del finanziamento è:
    1. capitale circolante/ liquidità oppure consolidamento di finanziamenti in essere; oppure
    2. investimenti materiali o immateriali per i quali una chiara ripartizione geografica di tali investimenti non è possibile;la sede legale del Beneficiario deve essere in un Paese che aderisce al Programma EGF;
  - b) per quanto riguarda Operazioni, il cui scopo sia un investimento materiale o immateriale e la cui ripartizione geografica è possibile, l'investimento deve essere effettuato in un Paese che aderisce al Programma EGF;

<sup>15</sup> Come definita all'articolo 2 del Regolamento 2018/1046 del Parlamento Europeo

3. l'Operazione deve essere stipulata entro il 31 Dicembre 2022, salvo proroga;
4. l'Operazione può essere concessa per uno o più dei seguenti scopi (*criterio da rispettare nel continuo*):
  - 1) investimenti materiali e/o immateriali;
  - 2) capitale circolante/liquidità;
  - 3) combinazione di investimenti materiali, immateriali e capitale circolante;
  - 4) trasferimento o acquisizione di rami d'azienda;
  - 5) consolidamento di obbligazioni esistenti;
5. l'operazione deve essere denominata in Euro (*criterio da rispettare nel continuo*);
6. la durata dell'Operazione deve essere di almeno tre 20 mesi (*criterio da rispettare nel continuo*);
7. lo spread applicato al finanziamento deve essere ridotto del beneficio della garanzia (Transfer of benefit) (*criterio da rispettare nel continuo*);
8. l'Operazione non deve essere atta a finanziare Attività Illegali o accordi/artifici volti all'evasione fiscale (*criterio da rispettare nel continuo*);
9. la documentazione riguardante l'Operazione deve essere legale, valida, vincolante ed esecutiva ai sensi di legge (*criterio da rispettare nel continuo*);
10. la scadenza dell'Operazione non può eccedere la data del 30 Dicembre 2037 (*criterio da rispettare nel continuo*);
11. l'Operazione non può finanziare una Persona Sanzionata (*criterio da rispettare nel continuo*);
12. nessuna Operazione deve essere *bullet* o *balloon* con una durata iniziale superiore a 5 anni;
13. l'ammontare massimo del finanziamento non può eccedere Euro 7,5 milioni.

### **3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ADDIZIONALI**

Le Operazioni e i Beneficiari dovranno rispettare **ciascuno** dei seguenti criteri addizionali:

1. L'impresa Beneficiaria e le eventuali imprese collegate<sup>16</sup> non devono essere classificate come **"Impresa in Difficoltà"** (come di seguito definita) e qualora lo fossero già non devono essere state classificate come Impresa in Difficoltà al 31 Dicembre 2019. Nel caso in cui l'impresa Beneficiaria fosse micro o piccola impresa classificata come Impresa in difficoltà al 31 Dicembre 2019 può essere considerata destinataria della garanzia se:

- a) non è soggetta a procedura di insolvenza collettiva;
- b) non ha ricevuto aiuti per il salvataggio che non sono stati rimborsati o risolti;
- c) non ha ricevuto aiuti con finalità di ristrutturazione;

Si parla di **Impresa in Difficoltà** nel caso di un'impresa che soddisfi almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata<sup>17</sup> ((diversa da una PMI entro sette anni dalla sua prima vendita commerciale che si qualifica per gli investimenti di finanziamento del rischio in seguito alla due diligence dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- b) nel caso di società in cui alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società<sup>18</sup> (diversa da una PMI entro sette anni dalla sua prima vendita commerciale che si qualifica per gli investimenti di finanziamento del rischio in seguito alla due diligence dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

<sup>16</sup> Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

<sup>17</sup> Per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

<sup>18</sup> Per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
2. Il richiedente non deve aver beneficiato di aiuti di Stato che sono stati dichiarati illegali o non conformi dalla Commissione e che non sono ancora stati restituiti;
  3. Il Beneficiario **NON** deve operare nei seguenti settori:
    - a. produzione primaria di prodotti agricoli;
    - b. pesca/acquacultura/silvicoltura
  4. L'Operazione non deve riferirsi ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire finanziamenti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti legate all'attività di esportazione (le società che esportano i propri beni o servizi possono beneficiare della garanzia, a condizione che il finanziamento non copra i costi specificamente legati all'atto di esportazione stesso) (*criterio da rispettare nel continuo*).

Per ciascuna operazione garantita da EGF, in relazione ai regimi di aiuti di Stato di riferimento, si applica alternativamente uno dei due diversi regimi, di seguito specificati, ognuno dei quali richiede il rispetto di differenti criteri/limiti addizionali:

1. Regime EGF in analogia con la sezione 3.1 del Temporary Framework ("Regime EGF 3.1");
2. Regime EGF in analogia con la sezione 3.2 del Temporary Framework ("Regime EGF 3.2").

#### **i) Criteri di ammissibilità Addizionali sotto il Regime EGF 3.1**

1. L'importo garantito del finanziamento incluso sotto il Regime EGF 3.1, cumulato con qualsiasi altro *Aiuto di Stato Rilevante EGF 3.1*, non può eccedere la soglia massima di aiuti di Stato che possono essere forniti sotto il *Regime EGF 3.1*.

Gli *Aiuti di Stato Rilevanti EGF 3.1* devono essere considerati per il cumulo tutti gli importi garantiti dei finanziamenti che l'impresa Beneficiaria richiedente il finanziamento o una sua impresa collegata ha ricevuto sotto il Regime EGF 3.1, anche per il tramite di altri intermediari.

L'Operazione può ricadere sotto il *Regime EGF 3.1* solamente qualora l'importo garantito complessivo (tenendo in considerazione i cumuli sopra indicati) non superi 800.000 Euro.

Devono essere considerati **esclusivamente gli importi garantiti** riferiti a finanziamenti erogati e/o in richiesta a valere sul Regime EGF in analogia con la sezione 3.1 del Temporary Framework. Non devono pertanto essere considerati gli importi garantiti riferiti a finanziamenti erogati per il tramite di Medio Credito Centrale.

#### **ii) Criteri di ammissibilità Addizionali sotto il Regime EGF 3.2**

1. L'importo erogato del finanziamento incluso sotto il *Regime EGF 3.2*, cumulato con qualsiasi altro *Aiuto di Stato Rilevante EGF 3.2*, non può eccedere la soglia massima di aiuti di Stato che possono essere forniti sotto EGF 3.2.

Sono definiti *Aiuti di Stato Rilevanti EGF 3.2* e pertanto devono essere considerati per il cumulo:

- tutti gli aiuti che il Beneficiario ha ricevuto sotto il Regime EGF 3.2 oppure sotto qualsiasi schema di garanzia nazionale a valere sulla sezione 3.2 del Temporary Framework;
- tutti gli aiuti che il Beneficiario ha ricevuto a valere sulla sezione 3.3 del Temporary Framework, erogati sia dalla Banca che da altri Intermediari.

È possibile recuperare evidenza dell'importo degli Aiuti ricevuti, esclusivamente a livello nazionale, a valere sui regimi 3.2 e 3.3 del Temporary Framework collegandosi al sito internet <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>.

Gli Aiuti ricevuti a valere sul Regime EGF 3.2 devono essere conteggiati anche se non presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti al link sopra indicato.

L'Operazione può ricadere sotto il *Regime EGF 3.2* qualora l'importo complessivo (tenendo in considerazione i cumuli sopra indicati) non superi almeno una delle seguenti soglie:

- a) il doppio della spesa salariale annua del Beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei

subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 01/01/2019 l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; oppure

- b) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019 o per l'ultimo anno disponibile; oppure
- c) sulla base dell'autodichiarazione che il beneficiario deve fornire in fase di richiesta del finanziamento, l'importo del prestito sia tale da coprire il fabbisogno di liquidità per i seguenti diciotto (18) mesi; in tale caso il Beneficiario dovrà fornire un *business plan* a supporto dell'importo in richiesta.

Devono essere considerati tutti gli importi erogati riferiti sia a finanziamenti erogati e/o in richiesta a valere sul Regime EGF in analogia con la sezione 3.2 del Temporary Framework che gli importi riferiti a finanziamenti erogati e/o in richiesta, anche per il tramite di Medio Credito Centrale, sotto il Temporary Framework 3.2 e 3.3.

Per tutti i tipi di finanziamento, ogni istruttoria dovrà essere accompagnata da apposita documentazione integrativa fornita dal Beneficiario attestante il possesso dei requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni sopra trattate.

Il Beneficiario dovrà riprodurre, su propria carta intestata, l'autodichiarazione fornita dalla Banca, per il rispetto dei requisiti.

## IL TIPO DI PRESTITO E I SUOI RISCHI

### Prestito a tasso variabile

Nel prestito a tasso variabile, rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
- possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di prestiti a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

## QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO - Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 6,39%

(Per i prestiti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione)

Importo finanziato: € 100.000

Durata: 60 mesi

Tasso di interesse nominale annuo: 5,10%

Parametro di indicizzazione: Media Euribor 3 mesi (360 gg), arrotondata allo 0,10 superiore – base zero (\*)

Spread: 3,30%

Tasso di interesse di preammortamento: 5,10%

Costo della garanzia: € 1.250,60

Spese di istruttoria: € 1.000,00

Commissione di incasso rata: € 2,50

Spese invio comunicazioni periodiche: € 1,00/cad.

Imposta sostitutiva: € 250,00

Importo rata mensile: € 1.894,21

Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni: rata mensile € 1.951,37

Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni: Non calcolabile (\*)

(\*) Il tasso di interesse applicato non potrà comunque essere inferiore allo spread contrattualmente previsto.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE					
VOCI		COSTI			
Importo finanziabile		<b>Regime EGF 3.1</b> Minimo Euro 100.000,00 - Massimo Euro 1.100.000,00 <b>Regime EGF 3.2</b> Minimo Euro 100.000,00 - Massimo Euro 5.000.000,00			
Durata		Minimo 19 mesi - Massimo 96 mesi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento)			
Decorrenza ammortamento		Dalla data erogazione dell'importo finanziato o al termine del periodo di preammortamento, se previsto			
TASSI	Tipologia tasso (1)		Variabile		
	Tasso di interesse nominale annuo		5,10%		
	Parametro di indicizzazione (2)		Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore - Base Zero (*)		
	Spread		3,30%		
	Tasso di interesse di preammortamento (3)		5,10%		
	Tasso di mora		Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00% (nel rispetto della legge 108/96)		
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	1,00% dell'importo finanziato		
		Perizia Tecnica	Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati nella pratica di istruttoria del finanziamento.		
		Altro	Costo della garanzia EGF: 0,49% annuo (**)		
			Spese di consulenza (compenso di mediazione) a carico del Cliente richieste dal mediatore creditizio convenzionato con la Banca (4): 5,00% dell'importo deliberato (percentuale massima). <i>Tali spese non sono dovute se il contratto è concluso senza l'intervento di mediatori creditizi.</i>		
			Beni strumentali – Contributo “Nuova Sabatini” (5): onere eventuale dovuto all'intermediario finanziario convenzionato con la Banca, a carico del Cliente, finalizzato all'ottenimento del contributo, ove richiesto: - Euro 500 per protocollazione della domanda di ammissione al contributo; - Euro 1.500 per protocollazione e rendicontazione di spesa e richiesta del contributo.		
		Indennizzo per abbandono pratica / recesso prima di erogazione	1,00% dell'importo richiesto (minimo Euro 150,00)		
	Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto “a distanza”	Contratti sottoscritti in modalità telematica		Euro 0,00	
		Contratti sottoscritti in filiale		NON PREVISTI	
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica			Euro 0,00
		Incasso Rata			Addebito in conto corrente: Euro 2,50 SDD: Euro 5,00 MAV: Euro 4,00 Per cassa: Euro 7,00
Invio comunicazioni		Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)		Euro 1,00	
		Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)		Euro 0,00	
		Domiciliazione in filiale (a documento)		Euro 0,40	
	Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)		Euro 0,00		

			Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.
			Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):
		Raccomandata	Euro 6,50
		Raccomandata A.R.	Euro 8,00
			Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.
	Sospensione pagamento rate		Euro 0,00
	Altro		Diritti di rinegoziazione: Euro 200,00
			Indennizzo di estinzione anticipata: 1,00% del capitale dell'importo rimborsato anticipatamente

Piano di ammortamento	
Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi (6)	Piano Francese - Tasso Frazionato
Tipologia di rata	Costante
Periodicità delle rate	Mensile, trimestrale, semestrale, annuale

(\*\*) Il costo annuo relativo alla garanzia viene determinato sulla base del debito residuo giornaliero (giorni festivi inclusi) con divisore 360 ed addebitato trimestralmente sul conto corrente di regolamento del cliente sino alla naturale scadenza dell'operazione.

(1) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al contratto, il tasso di interesse nominale annuo è composto da parametro di indicizzazione + spread, fermo restando il valore di 0% del parametro di riferimento, qualora sia prevista una "base zero", in caso di valore negativo del parametro di indicizzazione. Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di interesse nominale annuo indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

(2) Il parametro di riferimento sopraindicato sarà oggetto di revisione all'inizio di ogni trimestre solare; è rappresentato dalla media aritmetica dei dati giornalieri relativi al tasso Euro Interbank Offered Rate (tasso lettera prevalente sul mercato dei depositi monetari in euro) (EURIBOR) "3 mesi lettera" arrotondata allo 0,10 superiore, relativa al mese che precede il trimestre solare di variazione:

- per la variazione al primo di gennaio verrà fatto riferimento all'EURIBOR mese di dicembre
- per la variazione al primo di aprile verrà fatto riferimento all'EURIBOR mese di marzo
- per la variazione al primo di luglio verrà fatto riferimento all'EURIBOR mese di giugno
- per la variazione al primo di ottobre verrà fatto riferimento all'EURIBOR mese di settembre

(3) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al rapporto, il tasso di interesse di preammortamento segue le regole di composizione e di applicazione del tasso nominale annuo, indicate alla nota (\*). Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di preammortamento indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

La modalità di calcolo degli interessi nel periodo di preammortamento è la stessa utilizzata nel periodo di ammortamento, riportata alla voce "Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi".

(4) Il servizio di consulenza è svolto a titolo oneroso e concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

Il compenso, ove previsto, viene incluso nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

(5) Il mutuo chirografario per plafond "BENI STRUMENTALI", c.d. "NUOVA SABATINI", è un finanziamento accordato ai sensi della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ABI e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP). E' destinato alle PMI, operanti in Italia, ed è finalizzato a finanziare investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di Impresa e attrezzature nuovi di fabbrica e ad uso produttivo nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologia e digitali.

(6) TASSO FRAZIONATO - Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento, secondo il metodo "tasso frazionato", è effettuato mediante la seguente operazione: valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) diviso il numero di volte in cui vengono capitalizzati gli interessi durante l'anno (frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, a seconda della periodicità della rata) moltiplicato per l'importo dell'esposizione in linea capitale diviso 100.

ANNO CIVILE - Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento secondo il metodo "anno civile" è effettuato mediante la seguente operazione: importo esposizione moltiplicato per il valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) moltiplicato per i giorni che compongono la rata del finanziamento diviso 36500/36600 (totale giorni dell'anno civile moltiplicato per 100).

## ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Valore
01/12/2022	1,80 %
01/11/2022	1,40 %
01/10/2022	1,00 %
01/09/2022	0,40 %
01/08/2022	0,00 %

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca")

### **ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

(Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi)

#### Imposte

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 29.09.1973 n. 601 - come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.L. n. 145 del 23.12.2013 – il Cliente deve optare per uno dei seguenti regimi impositivi (a suo carico):

- per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;
- per la non applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601; in tal caso si rendono pertanto dovute, ove previsto, l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

### **SERVIZI ACCESSORI**

#### Polizza "Credit Life Aziende"

Limitatamente ai Clienti "NON CONSUMATORI", è prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa facoltativa temporanea caso morte denominata "Credit Life Aziende", con oneri a carico del cliente, emessa dal Gruppo Zurich. La polizza prevede il pagamento del debito residuo ai beneficiari designati in caso di prematura scomparsa dell'assicurato. L'età dell'Assicurato, alla sottoscrizione del contratto, deve essere compresa tra i 18 e 70 anni ed alla scadenza del contratto non deve superare i 75 anni.

Per le caratteristiche specifiche della polizza ed i relativi costi si rinvia alle relative condizioni di assicurazione disponibili presso le filiali di Banca Valsabbina.

### **TEMPI DI EROGAZIONE** (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca)

Durata dell'istruttoria: massimo 90 giorni

Disponibilità dell'importo: massimo 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e dal rilascio delle garanzie eventualmente richieste

### **ESTINZIONE ANTICIPATA**

Il Cliente può rimborsare il prestito anticipatamente, ovvero prima della scadenza convenuta, integralmente o parzialmente in qualsiasi momento. In questo caso il Cliente dovrà corrispondere alla Banca l'indennizzo indicato nel sopra riportato "PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE".

### **TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO**

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 5 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

## **RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento successivo alla concessione del prestito e prima dell'erogazione dello stesso, mediante comunicazione scritta indirizzata alla Banca a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC o con comunicazione a mano presso la filiale della Banca dove è intrattenuto il rapporto. In tal caso, il Cliente dovrà corrispondere l'indennizzo di abbandono pratica indicato nella tabella delle condizioni economiche.

La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante comunicazione a mezzo PEC, raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca, nei seguenti casi, integranti esemplificazione, non esaustiva, di giusta causa e/o giustificato motivo:

- 1) mancato perfezionamento, entro 60 giorni dalla data di prima erogazione conclusione del Contratto, della garanzia EFG e delle ulteriori garanzie eventualmente richieste;
- 2) se il Cliente abbia rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero od abbia taciuto o dissimulato fatti o informazioni che, se conosciuti, avrebbero indotto la Banca a non stipulare il Contratto o a stipularlo a condizioni diverse.

La Banca ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ. di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine se il Cliente è divenuto insolvente, anche senza una pronuncia giudiziale di insolvenza o se si siano prodotti eventi che incidano o possano incidere negativamente sulla sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica o se si siano prodotti eventi che incidono negativamente sull'integrità, la validità e l'efficacia delle garanzie.

La Banca ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nel caso di perdita dei requisiti necessari alla concessione delle garanzie richieste o se il Cliente si sia reso inadempiente all'obbligazione di utilizzo della somma ricevuta secondo le finalità indicate in contratto o non abbia fornito le certificazioni richieste per il rilascio o la validità della garanzia o si sia reso inadempiente all'obbligazione di rimborso anche per il mancato o parziale pagamento di una sola rata; in tal caso la risoluzione avrà effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente a mezzo PEC o raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca.

## **RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Cliente può recedere dal Contratto in qualunque momento, successivo alla concessione del prestito e prima dell'erogazione dello stesso, senza preavviso, mediante comunicazione scritta indirizzata alla Banca, consegnata a mano alla filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC.

La Banca ha la facoltà di recedere dal Contratto, con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente a mezzo PEC o raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca o da questa reperiti mediante accesso a pubblici registri, nei seguenti casi, integranti esemplificazione, non esaustiva, di giusta causa e/o giustificato motivo:

- a) mancato perfezionamento, entro 60 giorni dalla data di conclusione del Contratto, delle garanzie eventualmente richieste;
- b) se il Cliente abbia rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero od abbia taciuto o dissimulato fatti o informazioni che, se conosciuti, avrebbero indotto la Banca a non stipulare il Contratto o a stipularlo a condizioni diverse.

La Banca ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine:

- a) se il Cliente è divenuto insolvente, anche senza una pronuncia giudiziale di insolvenza o se si siano prodotti eventi che incidano o possano incidere negativamente sulla sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gravi inefficienze od irregolarità nella gestione della propria attività imprenditoriale o professionale e dei propri rapporti con la Banca, levata di protesti o dichiarazioni equipollenti, iscrizione del nominativo del Cliente nell'archivio CAI, gravi irregolarità o carenze od inaffidabilità delle scritture contabili e gestionali presentate alla Banca, scorretto utilizzo dei fidi per frequenti utilizzi oltre il limite massimo concesso, improvvisi ed elevati ritorni di effetti attivi insoluti già scontati od anticipati, mancato pagamento di effetti passivi di importo rilevante, creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità, emissione di decreti ingiuntivi o sequestri (sia in sede civile che penale) e/o provvedimenti che incidano sulla libertà personale, inizio di procedure esecutive, iscrizione di ipoteche giudiziali, concessione di ipoteche volontarie, costituzione di fondi patrimoniali, richiesta di assoggettamento a procedure concorsuali e comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale.
- b) se si siano prodotti eventi che incidono negativamente sull'integrità, la validità e l'efficacia delle garanzie.

La Banca ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:

- nei casi sopra descritti di decadenza dal beneficio del termine;
- se i vantaggi finanziari ricevuti dal Cliente con l'Operazione, nell'ambito dell'EGF, non sono utilizzati dal Cliente esclusivamente per la finalità di cui allo scopo investimento previsto dalle disposizioni per il rilascio della garanzia EGF;
- se il Cliente non utilizza il Prestito in conformità ai criteri di ammissibilità dell'operazione del Prestito per l'accesso alla garanzia EGF;
- se il Cliente si rende inadempiente all'obbligazione di rimborso cui è tenuto in forza del presente Contratto anche per il mancato o parziale pagamento di una sola rata e/o in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi degli obblighi specifici previsti per il rilascio della garanzia EGF indicati in Contratto;
- se il Cliente non detiene e non conserva gli importi ricevuti nel quadro dello strumento di garanzia del EGF in un conto corrente bancario detenuto presso un istituto di credito situato nel territorio di uno Stato membro dell'UE;
- se l'operazione di finanziamento disciplinata dal Contratto (di seguito "Operazione") finanzia Attività Illegali o costruzioni di puro artificio finalizzate all'evasione fiscale;

la risoluzione avrà effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca o da questa reperiti mediante accesso a pubblici registri.

Nelle ipotesi di recesso e risoluzione del Contratto deriva il conseguente obbligo del pagamento da parte del Cliente, entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione di risoluzione, recesso o decadenza, di tutte le somme dovute per capitale, interessi, anche di mora, spese ed ogni altro onere accessorio. Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca a prelevare le somme giacenti sul suo c/c sino alla integrale soddisfazione del credito maturato.

## **RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE**

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto all'Ufficio Reclami della Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia;
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it](mailto:ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it) o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@bancavalsabbina.com](mailto:ufficio.reclami@bancavalsabbina.com)
- iii) consegna diretta presso la filiale della Banca presso cui è in essere il Conto Corrente, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative;
- 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.);
- 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.
- 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

### **A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI MATERIE DIVERSE DAI SERVIZI E DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DALL'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI**

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere alla Banca;

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), oppure chiedere alla Banca;

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it))

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui al, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente;

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

## **LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE**

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.

Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

## **INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA**

### **INFORMAZIONI GENERALI**

La presente informativa è finalizzata a fornire al Cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.

Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

Il Cliente, per l'esecuzione delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale mediante disposizioni in filiale, oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.

### **SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE**

Il contratto concluso mediante "Tecniche di comunicazione a distanza" viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfacendo requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta "di pugno" dal Cliente.

Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all'attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l'apposita procedura indicata all'atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai "Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza" riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell'utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.

## **GLOSSARIO**

<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta sostitutiva – regime di imposta agevolativo, previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dell'art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all'applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell'atto di prestito (solo per prestiti con durata superiore a 18 mesi). L'addebito della corrispondente voce è effettuato al momento dell'erogazione.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie per la valutazione del merito creditizio e funzionali all'ottenimento della delibera positiva per la concessione del finanziamento.
<b>Mediatore Creditizio</b>	È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB).
<b>Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento “francese”</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata</b>	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.
<b>Rata costante</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
<b>Rata crescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rata decrescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rimborso in un'unica soluzione</b>	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo

	nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.